



AVV. FRANCESCA ROMANA PERRINI  
NOTAIO

Repertorio n.11044

Raccolta n.8528

**DEPOSITO DI DOCUMENTO**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno due luglio duemilaventicinque in Roma, alla Via Giuseppe Pisanelli n. 4, alle ore undici e minuti dieci  
Innanzi a me dottoressa Francesca Romana Perrini, Notaio in Roma con studio alla via Giuseppe Pisanelli n. 4, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

Registrato a Roma 4  
il 8 luglio 2025  
al n. 22661  
serie 1/T

E' PRESENTE

- il signor PARISI CONCETTO nato a Messina il giorno 23 agosto 1972, domiciliato per la carica presso la sottoindicata sede sociale, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua denominato "**FONDO CONOSCENZA**", con sede in Roma al Corso Italia n. 39, Fondo autorizzato ai sensi dell'art. 118 della L. 388/00 con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in data 2 marzo 2015, C.F. 97708340589, a quanto infra legittimato in virtù del vigente statuto sociale.

Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo.

Il medesimo signor PARISI CONCETTO agendo nella suindicata qualità, mi dichiara che:

- l'Assemblea dei soci del FONDO CONOSCENZA convocata con riunione tenutasi in data 4 giugno 2025 ha deliberato di approvare un nuovo testo di statuto, approvato altresì nella medesima sede dai soci Fondatori secondo statuto, del predetto Fondo;

- che esso comparente, nella qualifica di cui sopra, intende depositare in atti notarili, il testo dello Statuto, con le modifiche sopra approvate, con allegata la delibera dell'assemblea dei soci fondatori e la comunicazione della Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tanto premesso da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente, nella qualità, mi richiede di ricevere in deposito e conservare nei miei atti, anche al fine di ottenere la registrazione ed il successivo rilascio di copie autentiche, estratti e certificati lo Statuto del "**FONDO CONOSCENZA**" con le modifiche approvate dall'Assemblea degli associati in data 4 giugno 2025.

Io notaio, aderendo alla richiesta del comparente ricevo in deposito lo Statuto del FONDO CONOSCENZA, con sede in Roma, composto di numero 21 articoli, che firmato dal comparente e da me notaio si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", per farne parte integrante e sostanziale.

Mi dichiara altresì il comparente che il deposito di detto Statuto è fatto nell'interesse esclusivo del FONDO CONOSCENZA.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico del Fondo medesimo.

Il comparente, dichiarando di ben conoscerne il contenuto, di-

spensa me notaio dalla lettura dell'allegato.

Il presente atto da me redatto e scritto parte a mano e parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia, è stato da me letto al costituito che lo approva perchè conforme alla sua volontà e lo firma in margine e lo sottoscrive con me notaio in conformità di legge alle ore undici e minuti venticinque e sono tre facciate di un foglio sin qui

F.to Concetto Parisi

F.to Francesca Romana Perrini Notaio. Segue sigillo

ASSEMBLEA SOCI FONDO CONOSCENZA  
VERBALE N. 26

L'anno 2025, il giorno 04 del mese di giugno, alle ore 16:10 e seguenti, presso la sede di Fondo Conoscenza, sita in Roma, Corso D'Italia, 39, si è riunita l'Assemblea del Fondo convocata dal presidente per la discussione dei seguenti argomenti:

1. APPROVAZIONE ADEGUAMENTI STATUTARI
2. VARIE ED EVENTUALI

Assume la presidenza Concetto Parisi il quale, confermando che, come indicato nell'avviso di convocazione, l'intervento alla riunione dell'Assemblea può avvenire anche in audio-videoconferenza, constata che è presente fisicamente Marco Ancora, e che sono collegati in videoconferenza Carmelo Satta, Giuseppe Bonura, Giuseppe De Luca e Ilaria Palmieri Gabriella Ancora, Guglielmo Gebbia, Leonardo Terra.

Sono presenti, collegati in videoconferenza, anche, Mario Leonardo Rapisarda e Marco Mannucci, componenti del Collegio dei Revisori. Non è presente il presidente Salvatore Loprevite.

Presiede la riunione il presidente Concetto Parisi, che con il parere concorde dell'assemblea, chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante Marco Ancora, che accetta.

Il presidente identifica tutti i partecipanti e verifica che ai soggetti collegati in audio-videoconferenza sia consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale, ricevendone conferma da ciascuno di essi.

Il presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che la riunione risulta regolarmente convocata e quindi valida e atta a deliberare sui citati ordini del giorno, dichiara aperta la seduta.

Si pone in discussione il punto all'o.d.g.:

1. APPROVAZIONE ADEGUAMENTI STATUTARI

Parisi introduce la trattazione illustrando le modifiche da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, articolo per articolo:

Articolo 2, Inserimento dei punti 6 e 7; l'assemblea esprime parere favorevole.

Articolo 11, punto 1; l'assemblea esprime parere favorevole.

Articolo 12; l'assemblea esprime parere favorevole.

Articolo 13, punto 4; l'assemblea esprime parere favorevole.


Articolo 14, punto 3; l'assemblea esprime parere favorevole.

Ultimata la valutazione delle modifiche e degli adeguamenti proposti, il presidente mette in votazione il suddetto adeguamento statutario.

L'assemblea, con l'unanimità dei presenti,

**DELIBERA**

di approvare le modifiche e gli adeguamenti dello statuto di Fondo Conoscenza. L'assemblea autorizza e delega il presidente a tutti gli adempimenti necessari all'adozione dello Statuto così come modificato nella seduta odierna, ivi compreso il deposito dello stesso presso un notaio di fiducia.



*Concetto Parisi*

Statuto del Fondo paritetico interprofessionale nazionale  
per la formazione continua

FONDO CONOSCENZA

Articolo 1

Costituzione - Soci Fondatori

1. A seguito della sottoscrizione, in data 27 luglio 2011, tra CIU e FENAPI, d'ora innanzi anche semplicemente "Parti", del CCNL per i Dirigenti e i Quadri di Direzione e Quadri/Ricercatori dipendenti impiegati in imprese commerciali, terziario, turismo, servizi, per le piccole e medie imprese - depositato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29 luglio 2011 prot. 15/IV/0017562/MA002.A002; depositato al CNEL in data 28 luglio 2011; depositato all'INAIL in data 2 agosto 2011; depositato all'INPS in data 2 agosto 2011; integrato con la dichiarazione congiunta del 2 agosto 2011 con la quale le Parti hanno preso atto degli errori materiali riscontrati nella lettura successiva del predetto CCNL; in attuazione dell'art. 9 e 9.1 del predetto CCNL e del conseguenziale accordo interconfederale del 2 agosto 2011, tra:
  - La Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori (di seguito anche FENAPI), con sede in Roma, Via Romagna n.26, codice fiscale: 97138130584, per la parte datoriale,
  - La Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali, già UNIONQUADRI e successivamente già CIU - (di seguito anche CIU), con sede in Roma, Via Gramsci n.34, codice fiscale: 97357550587, per la parte sindacale,Che assumono la qualifica di Soci Fondatori - è costituito secondo quanto previsto dall'art. 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua denominato Fondo Conoscenza;
2. Le organizzazioni sindacali (queste ultime, in forma abbreviata "OO.SS.") costitutive assumono la qualifica di Soci Fondatori (in forma abbreviata "Fondatori").
3. La qualità di Socio Fondatore si perde a seguito di formale disdetta dell'Accordo interconfederale.
4. Sono altresì soci del Fondo, l'Associazione Ali ConfSal nonché le Associazioni ammesse dal Comitato dei Soci Fondatori, di cui al seguente art. 8.
5. Il Fondo Conoscenza (di seguito denominato anche "Fondo") è istituito come Associazione ai sensi del Capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice civile.

Articolo 2

Scopi

1. Fondo Conoscenza finanzia gli interventi di formazione continua dei dipendenti dei datori di lavoro aderenti al Fondo che operano nel settore del terziario quale ad esempio, commercio - turismo - servizi e logistica - spedizioni

- trasporti, fermo restando che al Fondo possono aderire i datori di lavoro di altri settori economici, che liberamente scelgano di versare a Fondo Conoscenza il contributo dello 0,30% istituito dall'art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n.845 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Fondo conoscenza, in particolare, s'impegna a contribuire all'evidenziazione e valorizzazione, mediante la formazione di aggiornamento, dei quadri e dei professional aziendali in una visione comunitaria e internazionale.

3. Fondo Conoscenza non ha fini di lucro e opera a favore di tutte le aziende che decidano di aderirvi e dei relativi dipendenti, in una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale e alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti.

4. Il Fondo promuove e finanzia - secondo le modalità fissate dall'art.118 della legge n.388 del 2000 e successive modifiche e integrazioni - piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali, settoriali o individuali (anche sotto forma di voucher), concordati tra le Parti sociali.

5. Il fondo eroga direttamente formazione ai sensi di quanto previsto dagli accordi in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in attuazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il Fondo promuove e garantisce la parità di genere in ogni sua forma, perseguendo la piena realizzazione dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;


7. Il Fondo è designato come ente titolare delegato nel Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze (Decreto Ministeriale n. 115 del 9 luglio 2024); pertanto, al Fondo è consentito di certificare direttamente le competenze acquisite dai lavoratori attraverso percorsi formativi finanziati dal Fondo stesso e di collaborare con altri enti titolati per garantire la validità e il riconoscimento delle certificazioni rilasciate;

8. L'attuazione degli scopi suindicati e il funzionamento di Fondo Conoscenza sono disciplinati dal Regolamento del Fondo che sarà approvato, contestualmente alla sottoscrizione in forma pubblica, del presente Statuto.

#### Articolo 3

##### Sede e durata

Il Fondo ha sede legale in Roma, in Corso D'Italia n. 39, ed ha durata illimitata.



*Luigi Ricci*

#### Articolo 4

##### Soci del Fondo

Sono Soci di Fondo Conoscenza:

- I Soci Fondatori di Fondo Conoscenza ovvero la Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali - CIU e la Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori - FENAPI.
- I Soci Ordinari ovvero le Associazioni ammesse dal comitato dei Soci Fondatori con le modalità previste dall'art. 8 del presente statuto.

#### Articolo 5

##### Associati aderenti

Sono da considerarsi associati aderenti tutte le imprese che hanno optato per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3 dell'articolo 118 della legge 388 del 2000 e successive modifiche e integrazioni e che siano in regola con i versamenti previsti.

#### Articolo 6

##### Perdita della qualità di aderente

L'adesione a Fondo Conoscenza cessa a seguito di:

- Scioglimento, liquidazione o comunque cessazione per qualsiasi causa del Fondo;
- Cessazione, estinzione, recesso, esclusione dell'iscritto.

#### Articolo 7

##### Organi sociali

Sono organi di Fondo Conoscenza:

- Il comitato dei Soci Fondatori;
- L'Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione.
- Il Presidente e il Vicepresidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti sono paritetici fra le OO.SS. di cui all'art.1.

#### Articolo 8

##### Comitato dei Soci Fondatori

1. Il comitato dei Soci Fondatori è composto pariteticamente da CIU e da FENAPI che esprimono ciascuno due rappresentanti, oltre, una volta eletti, al Presidente e al Vicepresidente del Fondo.
2. Spetta al Comitato dei Soci Fondatori:
  - a) nominare, sostituire e revocare il Consiglio di Amministrazione;
  - b) deliberare a maggioranza sull'adesione di altri soci.
3. Il Comitato è presieduto nella seduta di insediamento dal componente più anziano; successivamente il Comitato è presieduto dal Presidente del Fondo che, a elezione avvenuta, ne fa parte di diritto unitamente al Vicepresidente.
4. La convocazione del Comitato è <sup>42</sup>effettuata dal Presidente

del Fondo, mediante raccomandata, fax o e-mail PEC, contenete luogo, data e ordine del giorno da inviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno otto giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma, via fax o tramite e-mail PEC, da inviare almeno

3 giorni prima di quello fissato per la riunione.

5. In caso di cessazione anticipata e di nuova indicazione effettuata dall'Organizzazione di riferimento,

il nuovo membro nominato resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito.

6. Le riunioni del Comitato sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, e almeno 1/2 degli stessi, in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno dodici ore. Le decisioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.

#### Articolo 9

##### Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Soci sulla base della ripartizione paritetica tra rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti dei datori di lavoro. Fermo restando il principio di pariteticità, i soci fondatori esprimono i due terzi (2/3) dei rappresentanti.


2. I membri dell'Assemblea, designati sempre in numero pari dai Soci nel numero minimo di sei e nel numero massimo di diciotto complessivi, durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati più volte.

3. Ciascuna OO.SS. di cui sopra può sostituire i membri da essa designati - anche prima della scadenza del triennio - per dimissioni, anche interne all'Organizzazione, per revoca, oppure per giustificati motivi esplicitati all'Assemblea dalla designante stessa. A tale scopo l'ente designante deve darne comunicazione scritta al Presidente del Fondo che, alla prima Assemblea utile, comunica l'avvenuta variazione per la relativa presa d'atto.

4. In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuata dall'Organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito.

5. Spetta all'Assemblea:

- Nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Definire le linee guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art.2 dello Statuto;
- Deliberare in ordine agli eventuali compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti per l'intero periodo di durata dei rispettivi mandati, nell'ambito delle spese di funzionamento del Fondo previste nel Regolamento;



A large, handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigi Ricci".

- Provvedere all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi esaminati dal Consiglio di Amministrazione;
  - Approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento del Fondo proposte dal Consiglio di Amministrazione, con il parere dei Soci Fondatori;
  - Deliberare su ogni altro oggetto sottoposto all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.
6. Deliberare in merito alla sostituzione dei componenti dell'Assemblea, in relazione a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 9. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte l'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell'Assemblea stessa o dal Presidente.
7. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche in luoghi diversi rispetto alla sede sociale.
8. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente, mediante raccomandata, fax o e-mail PEC, contenente luogo, data e ordine del giorno da inviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno otto giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma, via fax o tramite e-mail PEC, da inviare almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente.
10. Le riunioni dell'Assemblea sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, e almeno 1/2 degli stessi, in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno dodici ore. Le decisioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente del Fondo. Il voto può essere espresso anche per delega. Ogni componente può esprimere, oltre al proprio voto, non più di due voti per delega.
11. Il Direttore Generale, se nominato, è componente di diritto dell'Assemblea, in aggiunta ai membri suindicati, e partecipa alle riunioni senza diritto di voto, ma con diritto di parola;
12. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbali scritti e controfirmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante di volta in volta nominato.

#### Articolo 10

##### Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 6 (sei) membri fino a un massimo di 12 (dodici) membri, sulla base della ripartizione paritetica tra Associazioni dei Lavoratori e Associazioni dei datori di lavoro. Fermo restando il principio della pariteticità, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono indicati per i <sup>44</sup>due terzi (2/3) dai Soci

Fondatori e per il restante un terzo (1/3) dagli altri soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato, pariteticamente, con i seguenti criteri: i due terzi (2/3) dei componenti su indicazione dei soci fondatori, il restante un terzo (1/3) su indicazione degli altri soci. Ciascun Socio di cui sopra può proporre la sostituzione dei membri da essa indicati - anche prima della scadenza del triennio - per dimissioni, anche interne all'Organizzazione, per revoca, oppure per giustificati motivi esplicitati al Comitato dalla designante stessa. A tale scopo l'ente designante deve darne comunicazione scritta al Presidente del Fondo che, alla prima riunione del Comitato utile, comunica le volontà del socio per la relativa revoca e la successiva nomina.

3. Nella fase di avviamento del Fondo e fino all'ammissione di ulteriori organizzazioni in quota datoriale o in quota sindacale, il Consiglio di Amministrazione sarà formato da 10 (dieci) membri nominati dai Soci Fondatori e le OO.SS. concordano la seguente ripartizione paritetica:



- 5 (cinque) su proposta di CIU;
- 5 (cinque) su proposta della FENAPI.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati più volte.

5. Qualora il socio che l'ha indicato revochi, per giustificati motivi che dovranno essere esplicitati al Consiglio dei Soci Fondatori, il mandato a un membro del Consiglio d'Amministrazione, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta al Presidente del Fondo, unitamente che, alla prima Assemblea utile, comunica l'avvenuta variazione per la relativa presa d'atto. La stessa procedura si applica in caso di dimissioni. La designazione del nuovo membro verrà effettuata dall'Organizzazione che ha operato la revoca. Il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito;

6. Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare:

- a) Approvare le linee strategiche delle attività annuali e pluriennali del Fondo, predisposte dal Direttore Generale;
- b) Vigilare sul funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi;
- c) Vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dal Fondo;
- d) Approvare il modello organizzativo e il relativo organigramma idonei al conseguimento degli scopi di cui all'art.2 del presente Statuti;
- e) Stabilire, annualmente, il fabbisogno del personale in pianta organica e il Regolamento inerente al personale di Fondo Conoscenza;
- f) Ratificare le assunzioni e/o i licenziamenti del personale e/o dei rapporti di collaborazione effettuate dal Presidente del Fondo;



*Handwritten signature*

- g) Predisporre le modifiche dello Statuto e del Regolamento del Fondo da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea e alla verifica di conformità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della Legge 388/2000 e s.m.i.;
- h) Esaminare i bilanci preventivi e consuntivi, per la consequenziale approvazione dell'Assemblea;
- i) Approvare i criteri e le modalità di costituzione e funzionamento delle articolazioni territoriali del Fondo;
- j) Approvare la regolamentazione delle procedure riguardanti: valutazione, approvazione, tempi, erogazione del finanziamento, rendiconto e monitoraggio, restituzione delle risorse da parte dei soggetti interessati in caso di mancato utilizzo delle stesse, tenuto conto degli indirizzi dell'ANPAL;
- k) Approvare i verbali delle proprie riunioni;
- l) Riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- m) Compiere ogni ulteriore atto delegato dall'Assemblea;
- n) Adottare ogni altra delibera necessaria per l'attuazione di quanto previsto all'art.2;
- o) Nominare il Direttore Generale su proposta del Presidente del Fondo;

7. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, ovvero dal Vicepresidente in caso di assenza del primo.

8. Il Direttore Generale, se nominato, è componente di diritto del Consiglio di Amministrazione, in aggiunta ai membri suindicati, e partecipa alle riunioni senza diritto di voto, ma con diritto di parola.

9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma, almeno 3 volte l'anno, anche in luoghi diversi rispetto alla sede sociale, dal Presidente, mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato - contenente luogo, data e ordine del giorno - da inviare via telegramma, fax o e-mail PEC almeno 8 giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma, via fax o tramite e-mail PEC, da inviare almeno 3 giorni prima della riunione.

10. Il Consiglio di Amministrazione, deve essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o due membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta. In tal caso, i richiedenti devono indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

11. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, e almeno 1/2 degli stessi, in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno dodici ore. Le decisioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente del

Fondo, o del Vicepresidente se interviene in sostituzione del presidente assente.

12. Il voto può essere espresso anche per delega. Ogni componente può esprimere, oltre al proprio voto, non più di un voto per delega.

13. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali scritti e controfirmati dal presidente (o dal Vicepresidente se sostituito) e da un segretario verbalizzante di volta in volta designato;

14. L'indennità di carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà stabilita dall'Assemblea all'atto della relativa nomina;

15. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione saranno rimborsate le spese sostenute e documentate per partecipare alle riunioni e le spese sostenute e documentate a seguito di specifici compiti transitori affidati a valere sulle spese di gestione del fondo e comunque nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.

#### Articolo 11


##### Presidente e Vicepresidente

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e il Vicepresidente del Fondo che durano in carica un triennio e possono essere riconfermati più volte.

2. Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vicepresidente vengano a decadere, il loro sostituto, nominato dall'Assemblea, dura in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

- Il Presidente del Fondo;
- Ha la legale rappresentanza del Fondo;
- Rappresenta in giudizio il Fondo;
- È responsabile della diffusione dei comunicati stampa;
- Provvede, alle assunzioni e agli eventuali licenziamenti del personale dipendente, determinandone l'inquadramento contrattuale;
- Cura i rapporti con le banche, accende conti correnti ed effettua qualsiasi altra operazione, nell'interesse del Fondo;
- Convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea;
- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- Garantisce la corretta applicazione del presente Statuto;
- Da esecuzione, alle deliberazioni degli organi statutari;
- Svolge gli altri compiti a esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- Propone la nomina del Direttore Generale, sottoponendola all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Fondo Conoscenza  
Via Romagna 26  
00187 Roma  
C.F. 97708340589

- Delibera, nei casi urgenti, tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione mediante apposite Determinazioni Presidenziali che devono essere approvate nella prima riunione utile dal Consiglio di Amministrazione pena la perdita della loro efficacia.

#### Articolo 12

##### Direttore Generale

All'attività del Fondo può essere preposto un Direttore Generale con le funzioni e i compiti previsti dal regolamento. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

#### Articolo 13

##### Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi così designati: uno designato da FENAPI e uno designato da CIU; il terzo, con funzione di Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Le predette organizzazioni designano inoltre due Revisori dei Conti supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Revisori effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori contabili.
4. I Revisori, sia effettivi sia supplenti, sono nominati dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti, durano in carica 3 anni e, salvo diverse disposizioni di legge, possono essere riconfermati più volte.
5. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2407, del Codice civile. Essi devono riferire immediatamente all'assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce di norma una volta a trimestre, anche in luoghi diversi rispetto alla sede sociale, e ogni qual volta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei revisori ne faccia richiesta.
7. La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio, tramite raccomandata, fax o e-mail PEC, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere inviata almeno 2 giorni prima della riunione anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo giuridicamente idoneo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo e ora della riunione e gli argomenti da trattare.
8. Il Collegio dei Revisori dei Conti inoltre:
  - a) Stabilisce d'intesa con il Consiglio di Amministrazione la forma dei bilanci;
  - b) Redige la relazione dei bilanci preventivi e consuntivi

illustrandoli al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea;  
c) Controlla l'andamento amministrativo e contabile del Fondo.

9. I Revisori dei Conti non possono avere alcun rapporto di lavoro dipendente e di collaborazione professionale con il Fondo e non possono essere individuati all'interno dei componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

10. Il compenso dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sarà stabilito dall'Assemblea all'atto della relativa nomina.

11. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute e documentate nell'esercizio del proprio mandato a valere sulle spese di gestione del fondo e comunque nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.

#### Articolo 14

##### Articolazioni territoriali

1. L'organizzazione territoriale del Fondo nazionale si articola a livello regionale così come previsto dal comma 1 dell'art. 118 della Legge n. 388/2000, secondo i criteri e le modalità approvati dal Consiglio di Amministrazione,

2. Nei Territori in cui non sussistano i requisiti minimi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per procedere alla costituzione delle Articolazioni territoriali, il Fondo opererà direttamente con propri interventi, assumendo i compiti e le funzioni previste per le stesse articolazioni regionali.


3. Per il raggiungimento dei propri scopi, il Fondo può collaborare con gli Enti Bilaterali e gli Organismi Paritetici nazionali e territoriali costituiti dalle OO.SS. socie dello stesso e/o dalle Confederazioni di riferimento delle citate Organizzazioni. È comunque e in ogni caso garantito il rispetto dell'autonomia giuridica di ciascun ente, nonché la separazione degli aspetti economici, finanziari, patrimoniali e contabili.

#### Articolo 15

##### Risorse Finanziarie

1. Ai sensi dell'art. 118 della Legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, Fondo Conoscenza è finanziato:

a) Dal contributo integrativo, stabilito dall'art. 25, quarto comma, della legge 29.12.78, n. 845 e successive



*Alto Per*

modificazioni e integrazioni, a carico delle aziende che volontariamente aderiscono al Fondo;

b) Da finanziamenti pubblici destinati alle finalità del Fondo in forza di provvedimenti normativi o determinazioni ministeriali;

c) Da apporti finanziari che, siano destinati al Fondo da soggetti pubblici o privati per specifiche iniziative previa presa d'atto del Consiglio di Amministrazione;

d) da contributi e/o anticipazioni da parte dei Soci Fondatori;

e) Da finanziamenti provenienti da Fondi Europei.

#### Articolo 16

##### Patrimonio dell'Ente

Il patrimonio di Fondo Conoscenza è costituito da:

a) Beni di proprietà del Fondo;

b) Apporti finanziari di qualsiasi genere, che l'Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.

#### Articolo 17

##### Libri sociali

I libri sociali sono tenuti presso la sede sociale del Fondo. Fermo restando, quanto richiesto dalle normative fiscali vigenti, i libri sociali sono i seguenti:

- Il Libro dei Soci;

- Il Libro del Comitato dei Soci Fondatori;

- Il Libro delle Deliberazioni dell'Assemblea;

- Il Libro delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- Il Libro delle Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;

- Il Libro delle Determinazioni Presidenziali;

- Il Libro delle Determinazioni del Direttore Generale, se nominato.

#### Articolo 18

##### Bilancio

1. Gli esercizi finanziari di Fondo Conoscenza hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Alla fine di ogni esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione o il Direttore Generale, se nominato, predispone il bilancio consuntivo che deve essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, corredato di tutti gli allegati, almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea chiamata a deliberarne l'approvazione.

3. Entro il 30 ottobre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione o il Direttore Generale, se nominato, predispone il bilancio preventivo da sottoporre alla consequenziale approvazione da parte dell'assemblea. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea di

norma entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

4. Il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalle relazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il bilancio preventivo e le relative relazioni devono essere trasmessi, entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea, all'Organismo Vigilante.

#### Articolo 19

##### Scioglimento e cessazione

1. In caso di scioglimento del Fondo o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di tre liquidatori designati, rispettivamente, uno da FENAPI e uno designato da CIU e uno scelto di comune accordo, se non indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Nel caso di mancata nomina dei liquidatori, trascorsi 2 (due) mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale competente.
3. In caso di scioglimento di Fondo Conoscenza, il patrimonio dovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza e istruzione determinate dall'Assemblea.

#### Articolo 20


##### Modifiche statutarie

1. Il presente Statuto, nonché il Regolamento del Fondo, potranno essere modificati dall'Assemblea di Fondo Conoscenza.
2. Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art.118 della legge n.388/2000 e s.m.i.

#### Articolo 21

##### Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore nonché le norme previste dal Regolamento del Fondo.



*Handwritten signature*


Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

**2. VARIE ED EVENTUALI**

Non essendoci altri argomenti da discutere, il presidente ringrazia i presenti e alle ore 16:40 dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea.



II. SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Marco Ancora)



IL PRESIDENTE

(Concetto Parisi)



Concetto  
Parisi  
04.06.2025  
19:24:29  
GMT+02:00





**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

**VISTO** l'art. 118 della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale, al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, sono stati istituiti i Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua;

**VISTO** il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ed, in particolare, l'art. 4 riguardante l'istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

**VISTO** l'art. 9, comma 1, lett. n), del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, con il quale sono state attribuite all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro le funzioni di vigilanza sui Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei Fondi bilaterali di cui all'art. 12, comma 4, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 48 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

**VISTO** il D.P.C.M. del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei Conti, di attuazione dell'art. 4, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, concernente l'individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da trasferire all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

**VISTO** il D.P.R. del 26 maggio 2016, n. 108, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, che, al suo articolo 2, prevede che la medesima svolga "le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal decreto istitutivo";

Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione

**VISTO** l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e il successivo DPCM n.230 del 22 novembre 2023, in forza del quale, a decorrere dal 1° marzo 2024 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra *“nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2025 al n. 85 , con il quale è stato conferito al Dott. Massimo Temussi l'incarico di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, nell'ambito del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**VISTA** la Circolare n. 1 del 10 aprile 2018 dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di approvazione delle Linee Guida *“sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388”*, con la quale sono stati individuati gli elementi contenutistici minimi circa le modalità ed i criteri di gestione delle risorse assegnate ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua;

**VISTO**, nello specifico, l'art. 4 delle citate Linee Guida, che impone ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nell'ambito della gestione delle risorse ad essi assegnate, l'adozione di un idoneo Regolamento, recante la descrizione del proprio modello di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo, da approvarsi formalmente da parte dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. D.D. 54/Segr DG/2015 del 02/03/2015 con cui il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua dei dirigenti, dei quadri, dei ricercatori e dei dipendenti delle imprese del comparto commercio-turismo-servizi della piccola e media impresa *“Fondo Conoscenza”* è stato autorizzato, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;

**VISTA** l'intervenuta trasmissione in data 05/06/2025 e protocollazione in data 05/06/2025, prot. MLPS n. 0011501 della nota di trasmissione da parte del Fondo Conoscenza, del nuovo Statuto, approvato dall'Assemblea in data 04/06/2025;

**CONSIDERATA** l'istruttoria conseguentemente svolta in merito al nuovo Statuto;

## **DECRETA**

### **Articolo Unico**

1. È approvato il nuovo Statuto, trasmesso dal Fondo *“Fondo Conoscenza”*
2. L'approvazione dello Statuto non esclude la prevalenza delle norme di legge inderogabili su clausole o articoli eventualmente in contrasto con esse.
3. Lo Statuto dovrà essere pubblicati dal Fondo *“Fondo Conoscenza”* sul proprio sito internet.
4. Eventuali, successive modifiche ovvero integrazioni dovranno essere preventivamente trasmesse per la successiva valutazione ed approvazione.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale Del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
[www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

IL DIRETTORE GENERALE

*Massimo Temussi*



Firmato digitalmente da TEMUSSI  
MASSIMO  
C=IT  
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005  
n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.*



Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione



Certificazione di conformità di copia digitale ad originale analogico (art. 22, comma 1, D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, già modificato dall'art. 15 D.Lgs 30 dicembre 2010, n. 235)

Certifico io sottoscritta, Dottoressa Francesca Romana Perrini, notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 6 dicembre 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta da numero 2 (due) pagine compresa la presente e contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale analogico nei miei atti firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82, l'esibizione e produzione della presente copia informatica di documento analogico sostituisce quella dell'originale.

Roma, 09/07/2025

Firmato digitalmente dal Notaio Francesca Romana Perrini